Regolamento certificazione ATEX

Id: 235 - Type: QualityManual - Original language: Italiano - OnLine: NO -

QM ref: ALL 7.1.1

Records status checked on 6 Jul 2025 (23:24) Restricted: NO
Copy uncontrolled when printed: check the updated version

DOCUMENT REVISION HISTORY

	DATE	REASON	EDIT	APPR
CURRENT:	**14 Oct 2019**	**modifiche a seguito rilievi Accredia-DC**	**deluca**	**terzaghi**
PREVIOUS:	11 Sep 2019	gestione documentazione dei fabbricanti extra UE e strumenti di misura utilizzati nelle prove	deluca	terzaghi
PREVIOUS:	22 Aug 2018	Aggiornamento delle modalità di revisione, sospensione e revoca (parte 10)	terzaghi	deluca
PREVIOUS:	17 Apr 2018	Uso dei loghi, obbligo pagamenti, riservatezza certificati.	terzaghi	terzaghi
PREVIOUS:	01 Feb 2018	modifiche a seguito di rilievi Accredia -DC e aggiornamenti ExNB	deluca	terzaghi
PREVIOUS:	13 Sep 2017	modifiche a segutio relievi Accredia VA 23/06/2017	deluca	terzaghi
PREVIOUS:	03 Oct 2016	Uso dei loghi Accredia/Albarubens sui prodotti	terzaghi	deluca
PREVIOUS:	20 Apr 2016	entrata in vigore della Direttiva 2014/34/UE ATEX	deluca	terzaghi
PREVIOUS:	05 Apr 2016	modifiche a seguito rilievi Accredia del 05/04/2016	deluca	terzaghi
PREVIOUS:	23 Feb 2016	modifiche per adeguamento a Direttiva 2014/34/UE ATEX	deluca	terzaghi
PREVIOUS:	14 Jan 2016	Modifiche a seguito rilievi Accredia del 22/Dec/2015	terzaghi	deluca
PREVIOUS:	29 Dec 2015	Modifiche a seguito di rilievi VI Accredia del 21-22/12/2015	deluca	terzaghi
PREVIOUS:	08 Nov 2015	Modifiche a seguito di rilievi- esame documentale Accredia del 05/11/15	deluca	terzaghi
PREVIOUS:	18 Oct 2015	Trasferimento a nuova modalita' di gestione in webapp	terzaghi	deluca

Uncontrolled copy when printed. Use the WebApp to obtain the current revision (Minor / User / Date: 7 / 2 / 14 Oct 2019)

DOCUMENT DISTRIBUTION LIST

Distribution list itself is a restricted information

REDATTO IN CONFORMITÁ ALLO STANDARD EN ISO/IEC 17065:2012 ED ALLA DIRETTIVA 2014/34/UE-ATEX

PARTE 0 INDICE
Sezione 0.1 SIGLE UTILIZZATE

PARTE 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Sezione 1.1 CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO E CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITÀ - MOD B (ALL. III) e MOD G (ALL. IX) Direttiva 2014/34/UE
Sezione 1.2 APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ - MOD D (ALL. IV) e MOD E (ALL. VII) Direttiva 2014/34/UE
Sezione 1.3 CONFORMITÀ AL TIPO - MOD F (ALL. V) e MOD C1 (ALL. VI) Direttiva 2014/34/UE
Sezione 1.4 CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE- MOD A (ALL. VIII) Direttiva 2014/34/UE
Sezione 1.5 CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Non UE

PARTE 2 OBBLIGHI E RESPONSABILITÁ
Sezione 2.1 OBBLIGHI E RESPONSABILITÁ di AR
Sezione 2.2 OBBLIGHI E RESPONSABILITÁ DEL CLIENTE

PARTE 3 REGOLE D'USO DEI MARCHI
Sezione 3.1 MARCHIO CE ed Ex
Sezione 3.2 MARCHIO AR
Sezione 3.3 MARCHIO Accredia

PARTE 4 SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PER ESAME UE DEL TIPO E CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITÀ
Sezione 4.1 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
Sezione 4.2 PREVENTIVAZIONE
Sezione 4.3 ORDINE E CONFERMA
Sezione 4.4 EMISSIONE CERTIFICATO

PARTE 5 SCHEMA DI APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ
Sezione 5.1 Domanda di approvazione
Sezione 5.2 Preventivazione
Sezione 5.3 Ordine e conferma
Sezione 5.4 Verifica documentale (stage 1)
Sezione 5.5 Verifica iniziale in campo (stage 2)
Sezione 5.6 Emissione della notifica

Document automatically generated by the Albarubens WebApp - rev. on 6 Jul 2025 (23:24)
Albarubens srl - via G.Ferrari 21/N, 21047 Saronno (VA) Italy - Tax code IT02767050129 - Capital € 100 000 - www.albarubens.it, info@albarubens.it, +39 0296248530

Sezione 5.7 Ispezioni successive

PARTE 6 SCHEMA DI VERIFICA DI CONFORMITÀ AL TIPO

PARTE 7 SCHEMA DI CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE

PARTE 8 SCHEMA DI CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Non UE

PARTE 9 RECLAMI E RICORSI

PARTE 10 RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA o REVISIONE
Sezione 10.1 Rinuncia (parte 4, 5 e 6)
Sezione 10.2 Sospensione e revoca di sorveglianze (parti 5 e 6)
Sezione 10.3 Revoca di certificati di esame di tipo (parte 4)
Sezione 10.4 Revisione di certificati (parte 4)

ALLEGATO A - Condizioni generali di fornitura
ALLEGATO B - Tariffario

0.1 Sigle utilizzate
AR = l'organismo di certificazione Albarubens
Ex = dal francese Explodible, abbreviazione comunemente utilizzata per designare l'intero settore
IEC = International Electrotecnical Commission - redige e pubblica gli standard tecnici poi recepiti in Italia dal CEI
CEI = Comitato elettrotecnico Italiano (vedi sopra)
Direttiva ATEX rifusa= Direttiva Europea 2014/34/UE
Linea Guida = "ATEX Guideline", edita dalla Commissione Europea, con indicazioni sulla applicazione della Direttiva
Cliente = Fabbricante (o Mandatario dello stesso) così come definito dalla Direttiva

PARTE 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce la procedura per il rilascio da parte di Albarubens, in qualità di organismo notificato, delle attestazioni di conformità in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva nonché per lo svolgimento delle attività di sorveglianza correlate.
Si applica ai prodotti così definiti:
a) Per apparecchi si intendono le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia ed alla trasformazione di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un'esplosione.
b) Sono considerati sistemi di protezione i dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi sopra definiti, la cui funzione è bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita, che sono immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome.
c) Sono detti « componenti » i pezzi essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione, privi tuttavia di funzione autonoma.
È facoltà del cliente scegliere il processo di certificazione tra quelli adeguati alla propria tipologia di prodotto.

1.1 CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO E CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITÀ - MOD B (ALL. III) e MOD G (ALL. IX) Direttiva 2014/34/UE
Lo scopo di queste istruzioni è chiarire i dettagli relativi ai processi di certificazione di apparecchi, componenti, dispositivi di sicurezza e sistemi di protezione progettati per l'utilizzo in atmosfere esplosive di gas, vapori, nebbie e polveri.
Il MOD B (ALL. III) descrive la parte della procedura con cui AR accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso relative; il certificato che viene emesso, definito come di "esame UE del tipo", richiede in aggiunta il soddisfacimento dei requisiti dei MOD D (ALL. IV), MOD F (ALL. V), MOD C1 (ALL. VI) e MOD E (ALL. VII) (vedi oltre).
Il MOD G (ALL. IX) descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'apparecchio o sistema di protezione considerato è conforme ai requisiti della direttiva ad esso relativi; il certificato è sufficiente per l'immissione in commercio, ma limitato alle sole matricole esaminate.
La successiva parte 4 descrive come AR realizza questo processo.

1.2 APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ - MOD D (ALL. IV) e MOD E (ALL. VII) Direttiva 2014/34/UE
Il MOD D (ALL. IV) e MOD E (ALL. VII) descrivono la procedura con cui il fabbricante, che utilizza un sistema qualità approvato per la produzione, si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili.
Il MOD D (ALL. IV) si applica a tutti i prodotti di categoria 1, per i quali sia già stato emesso il certificato di esame UE di tipo.
Il MOD E (ALL. VII) si applica ai prodotti di categoria 2 per i quali sia necessario il certificato di esame UE di tipo (apparecchi elettrici e motori a combustione interna).
È libera facoltà del fabbricante scegliere se applicare quanto previsto nei MOD D (ALL. IV) e MOD E (ALL. VII) oppure nei corrispondenti MOD F (ALL. V),

MOD C1 (ALL. VI), descritti oltre.
Si veda la parte 5 per i dettagli operativi.

1.3 VERIFICA SU PRODOTTO E CONFORMITÀ AL TIPO - MOD F (ALL. V) e MOD C1 (ALL. VI) Direttiva 2014/34/UE
Il MOD F (ALL. V) descrive la procedura con cui il fabbricante si accerta e dichiara che gli apparecchi, di cui ogni singolo esemplare è verificato da AR, sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano. Albarubens NON si occupa della procedura di cui al MOD F (ALL. V).
Il MOD C1 (ALL. VI) descrive la procedura con cui il fabbricante si accerta e dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili, a seguito di prove effettuate sotto la responsabilità di AR. Si veda la parte 6 per i dettagli operativi.
Il MOD F (ALL. V) si applica a tutti i prodotti di categoria 1, per i quali sia già stato emesso il certificato di esame UE di tipo.
Il MOD C1 (ALL. VI) si applica ai prodotti di categoria 2 per i quali sia necessario il certificato di esame UE di tipo (apparecchi elettrici e motori a combustione interna).

NOTA: al momento il MOD F (ALL. V) non è incluso nel campo di applicazione di certificazione di AR. Rivolgersi pertanto ad altro organismo di certificazione.

1.4 CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE- MOD A (ALL. VIII) Direttiva 2014/34/UE
Il MOD A (ALL. VIII) descrive la procedura con cui il fabbricante prepara la documentazione tecnica atta a valutare la conformità dell'apparecchio ai requisiti corrispondenti della direttiva, che viene conservata da AR per almeno dieci anni.
Si applica agli apparecchi di cui art. 8 comma 1 lettera b-ii della direttiva.
La successiva parte 7 descrive come AR realizza questo processo.

1.5 CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Non UE
Si tratta di certificazione non-UE, ossia non obbligatoria ai fini della marcatura degli apparecchi, che può essere emessa su richiesta del fabbricante.
La successiva parte 8 descrive come AR realizza questo processo.

PARTE 2: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

L'attività di certificazione implica per Albarubens la condivisione con il fabbricante di parte della responsabilità relativa al prodotto certificato, pur non traendo, a differenza del fabbricante, nessun beneficio economico dal prodotto stesso.
Tale responsabilità è limitata alla rispondenza del progetto (per i MOD B (ALL. III) e MOD G (ALL. IX)) e del processo produttivo (per i MOD D (ALL. IV), MOD C1 (ALL. VI) e MOD E (ALL. VII)) ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dalla Direttiva.
Albarubens assume questa responsabilità a seguito di esami e valutazioni, a fronte del pagamento di un corrispettivo che copre, tra gli altri, gli oneri assicurativi. Ciò implica la mancata emissione dei certificati in assenza del completo pagamento, analogamente a quanto avviene nel mercato assicurativo.
La non conformità ai citati requisiti essenziali, nonché la dimostrata falsità della documentazione fornita, conducono sempre al rifiuto/decadenza della nostra responsabilità (si veda la parte 10), fatto salvo il pagamento dei corrispettivi per le attività valutative comunque svolte.

2.1 Obblighi e responsabilità del cliente

Il cliente deve:

a. rispettare il contenuto di questo Regolamento;
b. accettare la presenza di osservatori da parte di AR o dell'ente di accreditamento durante le varie tappe della certificazione. Gli osservatori potrebbero essere anche parte dell'Autorità Competente e/o degli organismi internazionali responsabili di condurre la valutazione "peer review" prevista da accordi multilaterali o di mutuo riconoscimento;
c. Fornire le risorse e il supporto necessario per garantire che le ispezioni periodiche siano portate a termine;
d. Riferirsi appropriatamente al certificato in accordo alle norme applicabili al certificato stesso;
e. Indicare tempestivamente l'intenzione di modificare un prodotto certificato;
f. Segnalare tempestivamente ogni procedimento legale, incidente, emergenza, non conformità rispetto alle norme;
g. Pagare alla presentazione di regolare fattura; AR può emettere il certificato prima del pagamento, ma in mancanza di esso lo può sospendere o ritirare, anche per il rischio di inefficacia della copertura assicurtiva.
h. Dare evidenza, qualora sia un fabbricante extra UE, appartenente a paesi che non abbiano accordi MRA con Unione Europea, sulla dichiarazione di conformità, sulla targa dati e sulle istruzioni per l'uso, della identificazione del proprio mandatario, se decide di commercializzare i prodotti in UE.

2.2 Obblighi e responsabilità di AR

a. AR opera in accordo agli standard di riferimento per gli organismi di certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e alle norme tecniche armonizzate alla direttiva 2014/34/UE (http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm);
b. AR fornisce ai suoi clienti tutte le informazioni necessarie circa i requisiti di certificazione;

c. AR garantisce che tutte le informazioni ottenute durante il processo di certificazione o durante le ispezioni di sorveglianza siano trattare nel rispetto della riservatezza, a eccezione di quanto previsto dagli obblighi di legge. A questo scopo il personale AR (interno ed esterno) coinvolto nelle attività di certificazione firma un formale impegno alla riservatezza (dichiarazione etica);
d. I soli certificati emessi, a differenza dei relativi allegati, non sono documenti riservati; non è politica di AR la loro pubblicizzazione né AR ha l'obbligo di fornirne copie a soggetti terzi, ma i certificati sono documenti pubblici per i quali il cliente non può invocare la riservatezza.
e. *AR segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo precedentemente approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della direttiva. Nel caso tale progresso richieda ulteriori indagini AR informa il fabbricante attraverso apposita mail "Avviso di obsolescenza norme in certificato n. xxx".*
f. Tutto il personale AR coinvolto nelle attività di certificazione si impegna a lavorare sempre nel rispetto dell'imparzialità;
g. L'aggiornamento di questo regolamento è responsabilità del Quality Manager di AR.

PARTE 3: MARCATURA CE ed Ex

Riferimenti:

1. Direttiva 2014/34/UE, in particolare all. II per il logo Ex ed all. X per il marchio CE ;
2. ATEX Guideline (disponibile su http://ec.europa.eu);
3. Norma tecnica IEC/EN 60079-0;
4. IECEx 01B PUBLICATION

3.1 Marchio CE ed Ex

Per i prodotti che hanno seguito le procedure riportate nel presente regolamento valgono le seguenti regole:

1. nel caso di apparecchi, di sistemi di protezione e di dispositivi di sicurezza viene apposta, da parte del fabbricante, la marcatura CE secondo le modalità previste dall'X della Direttiva e viene redatta la "dichiarazione di conformità";
2. nel caso di componenti non viene apposta la marcatura CE e viene redatto un attestato scritto di conformità (vedi art 13.3 della Direttiva);

In entrambi i casi, verrà apposto il logo Ex seguito dalla stringa di marcatura appropriata.

La marcatura CE deve essere seguita dal numero identificativo di AR nei casi in cui AR intervenga nella fase di sorveglianza della produzione (attività previste nei MOD D (ALL. IV), MOD C1 (ALL. VI), MOD E (ALL. VII) e MOD G (ALL. IX)).
La dichiarazione di conformità, ove prevista, va redatta con l'avvio della produzione, con i contenuti previsti nell'allegato X della Direttiva.
È vietato apporre marchi che possano confondersi coi loghi CE ed Ex.

3.2 Logo AR

I soli clienti che hanno ricevuto un certificato da AR, ad esclusione della procedura di cui allegato VIII, possono apporre il logo AR sia sui prodotti certificati che sulla relativa documentazione.
Pur non essendo obbligatorio, ciò è raccomandato per agevolare il riconoscimento della certificazione di terza parte ottenuta da tali prodotti.
Un esempio grafico è presente nel documento 'Client documents facsimile', ottenibile in forma personalizzata nella sezione riservata del sito.
Si noti che questa concessione decade automaticamente in caso di revoca dei certificati, ma anche in caso di abusi accertati quali, ad esempio, l'utilizzo a proposito di prodotti o servizi non certificati da AR.
In ogni altro caso, chi intenda utilizzare in qualsiasi modo il logo di AR deve farne richiesta scritta; l'eventuale autorizzazione, che non è garantita, deve essere scritta e specifica.

3.3 Logo Accredia

Il logo Accredia riportato sui certificati attesta che AR opera in regime di accreditamento, ma non è utilizzabile dai clienti.

PARTE 4: SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PER L'ESAME UE DEL TIPO E CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITÀ

4.1 - Domanda di certificazione

Il fabbricante che necessita dei nostri servizi ci può individuare come Organismo Notificato grazie alla presenza su NANDO (sistema informativo della Commissione Europea), oppure tramite una normale ricerca sul web, oppure tramite l'esame di certificato già emesso; in ogni caso, il principale punto di contatto risulta essere il portale www.albarubens.it (ma anche www.albarubens.com, www.albarubens.eu), in subordine il contatto telefonico o l'appuntamento presso l'ufficio.
Sul sito, previa registrazione del nome della società e di un indirizzo di posta elettronica, è possibile accedere a tutti i modelli di domanda di certificazione; in alternativa, tale modulistica può essere richiesta telefonicamente o di persona, anche in forma cartacea. Il cliente riceve le credenziali di accesso ad una

propria sezione riservata.

NOTA APPLICABILE A TUTTI I MODULI: il fabbricante ha facoltà di chiedere ad AR un incontro preliminare, nel corso del quale vengono illustrate le sole procedure applicabili dalla Direttiva 2014/34/UE al proprio caso, con esclusione di qualsiasi consulenza tecnica. Qualora detto incontro avvenga presso la sede di AR e per la durata massima di 1 ora, esso sarà tenuto a titolo gratuito. Qualora il fabbricante necessitasse di incontro presso la propria sede o di un incontro con durata temporale maggiore, questo verrà preventivato come attività straordinaria secondo listino. In ogni caso al termine viene redatto un promemoria (MOM).

Questo servizio viene fornito da AR per facilitare l'accesso alla certificazione ai fabbricanti privi di esperienza nel settore ATEX, ma l'effettuazione di tale incontro è irrilevante ai fini dell'iter di certificazione.

Il modulo di domanda deve essere compilato in tutte le parti e riportare in allegato la documentazione tecnica del prodotto da certificare.
La compilazione della domanda, così come la trasmissione della documentazione tecnica, possono avvenire direttamente on-line.
Sono disponibili, sia sul portale che in ufficio, i modelli con l'indicazione del contenuto obbligatorio del fascicolo tecnico, a chiarimento di quanto prevede il testo stesso della Direttiva.
La domanda contiene le norme tecniche che sono state seguite nella progettazione del prodotto; tipicamente si tratta di norme armonizzate con la Direttiva, disponibili presso http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm.
In alternativa, il fabbricante allega una analisi dei rischi nella quale evidenzia i criteri utilizzati per soddisfare i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute previsti dall'allegato II della Direttiva.
La domanda contiene l'individuazione della persona autorizzata e firmataria, nonché di eventuali terzi soggetti abilitati allo scambio di informazioni relative alla certificazione, validi fino a revoca scritta.
La stessa domanda va presentata per integrazioni o varianti al certificato.

Albarubens si avvale della possibilità di rifiutare una domanda di certificazione o di mantenere un contratto di certificazione con un cliente nei casi in cui esistano ragioni fondamentali o dimostrate di illegalità e/o nei casi in cui si presenti una storia di ripetute non conformità a fronte dei requisiti di certificazione/prodotto.
Non è possibile emettere un certificato per un prodotto che già ne possiede uno (rilasciato per esempio da altro Organismo Notificato) salvo in casi particolari che andranno esaminati volta per volta.

4.2 - Preventivazione

Albarubens analizza la richiesta e determina anzitutto quali prove saranno necessarie, sulla base della marcatura richiesta e norme tecniche utilizzate dal fabbricante.
Le prove sono ritenute valide in una di queste condizioni, che il cliente specificherà nella domanda:
1) eseguite presso il laboratorio interno di Albarubens; in questo caso, il loro costo viene esplicitato nel preventivo;
2) fatte eseguire dal fabbricante presso laboratorio terzo in regime di accreditamento 17025; in questo caso, ci deve essere consegnata copia del test report accreditato;
3) eseguite presso il fabbricante o presso laboratorio terzo non accreditato, sotto la sorveglianza di Albarubens che verifica la correttezza delle procedure e della strumentazione utilizzata, inclusa la validità delle tarature; viene indicato il costo della sorveglianza;
4) eseguite presso laboratorio terzo avente contratto di subappalto con Albarubens; di questa circostanza viene chiesta approvazione al cliente.
Quindi viene emesso il preventivo, comprensivo del costo delle prove e della certificazione, sulla base del listino ufficiale presente sul portale.
L'offerta contiene l'indicazione del PM (Project Manager), ossia la persona a cui fare riferimento per le questione logistiche, ma soprattutto dell'ispettore che viene incaricato, che deve essere accettato.
Viene anche indicato il numero di campioni che il fabbricante deve fornire per le prove.

4.3 - Ordine e conferma

Il cliente emette l'ordine commerciale, preferibilmente sottoscrivendo l'offerta oppure con propria modulistica; in questo caso, dovrà ricopiarvi anche le clausole vessatorie ivi presenti:
1) dichiarazione che la stessa domanda non è stata già stata presentata ad altro Organismo Notificato;
2) accettazione di questo regolamento e del suo allegato (condizioni generali di fornitura);
3) richiami a specifici punti dell'offerta;
Una volta ricevuti i campioni, Albarubens accetta l'ordine segnalando sul proprio portale il termine di ultimazione previsto; ivi il cliente potrà seguire in tempo reale l'avanzamento dei lavori.

4.4 - Ispezione del prodotto

Acquisiti i test report delle prove, eseguite con i criteri di cui sopra, l'ispettore analizza il prodotto e la relativa documentazione.
Se non è possibile inviare i campioni presso AR, tipicamente per via delle dimensioni o altri motivi logistici, l'ispettore si recherà presso gli stessi, con modalità operative analoghe a quelle descritte oltre nella sezione 5.5.
In questo caso, poiché le prove vengono fatte in sito, l'ispettore verifica la correttezza dell'esecuzione e la qualità delle misure.
Le eventuali misure fatte dal fabbricante devono rispettare i requisiti elencati nella sezione 6.4 del presente regolamento.

Terminata la propria analisi, l'ispettore emette un rapporto che diventa immediatamente disponibile nella sezione riservata del portale.
In presenza di rilievi (non conformità od osservazioni), il cliente è tenuto a rispondere in forma scritta; l'ispettore accetterà le risposte se conformi ai requisiti essenziali della Direttiva.
Qualora fosse necessaria la ripetizione di alcune prove, il cliente dovrà emettere il relativo ordine sulla base dei prezzi unitari già indicati nel preventivo originale.

Per la scelta degli apparecchi da esaminare (il cosiddetto campionamento), si faccia riferimento al documento 'Gestione campionamento', disponbile sul sito www.albarubens.it.

4.5 - Emissione attestato

AR identifica nell'Organo Deliberante (OD) il responsabile delle decisioni in merito alla certificazione, costituito da persone diverse da coloro che hanno condotto l'ispezione.
L'organo deliberante riesamina tutta la documentazione valutando i risultati e decide se approvare.
Durante l'esame OD può richiedere chiarimenti all'ispettore o può anche chiedere l'esecuzione di prove aggiuntive; ogni valutazione di OD diversa da quella dell'ispettore è tempestivamente comunicata al cliente.
Quando OD esprime opinione favorevole, viene emessa una bozza del certificato, disponibile anche on-line, per commenti legittimi da parte del cliente (descrizioni, traduzioni, dati anagrafici e simili).
Trascorsi 15 giorni senza commenti, viene emesso in via definitiva AR rilascia l'attestato di esame UE di tipo (comunemente noto come "Certificato ATEX") copia autentica disponibile sul data-base on-line in forma criptata e certificata (https://www.albarubens.it);
L'attestato (numerato ARaaATEXxxxx) è emesso senza limiti temporali, conferma lo stato corrente della protezione Ex del campione rappresentativo e approva la relativa documentazione.
In caso di successive modifiche o integrazioni, il fabbricante dovrà chiedere un nuovo attestato che manterrà lo stesso numero originale ma un diverso numero di revisione (ARaaATEXxxxx rev.n).

Qualora il risultato finale dell'ispezione non fosse conforme, Albarubens informa il cliente per iscritto, spiegandone i motivi, informando sulla procedura di ricorso (vedi parte 12) e stabilendo un termine di risposta (massimo 60 giorni). Decorso inutilmente tale termine, Albarubens informa della cosa le autorità di sorveglianza del mercato e gli altri Organismo Notificati.
Trascorsi 30 giorni dal termine dei lavori, in assenza di ulteriori comunicazioni, Albarubens si riserva il diritto di smaltire i campioni dei prodotti.

L'uso delle attestazioni di conformità è strettamente riservato al fabbricante e non è trasferibile.
L'eventuale trasferimento ad una diversa organizzazione deve essere gestito attraverso una nuova domanda, precisando i dettagli della situazione e dietro autorizzazione del fabbricante originale.
Il corretto uso dell'attestato e in generale l'accuratezza dei riferimenti alla certificazione sono tra gli elementi analizzati durante gli audit di sorveglianza e rinnovo. Il team ispettivo può riscontrare non-conformità in questo ambito e un cattivo uso dell'attestato può risolversi in una sospensione dello stesso.
In caso di sospensione o ritiro del certificato, il cliente deve interrompere qualsiasi uso e riferimento al certificato in questione. Se questo non accade, AR si riserva il diritto di prendere vie legali. Copie parziali del certificato non sono permesse.

NOTA BENE
Alla ricezione del certificato secondo MOD B (ALL. III), il produttore non acquisisce automaticamente il diritto di produrre e commercializzare l'apparecchio sul mercato, ma, secondo i requisiti della Direttiva 2014/34/UE deve applicare uno dei moduli relativi alla Garanzia della Qualità del Processo di Produzione o del Prodotto (MOD D (ALL. IV) e MOD E (ALL. VII) - si veda la parte 5), alla Verifica su Prodotto (MOD F (ALL. V)) o alla Conformità al Tipo (MOD C1 (ALL. VI)).
Alla ricezione del certificato secondo MOD G (ALL. IX), il produttore acquisisce invece subito il diritto di commercializzare il prodotto sul mercato.

PARTE 5: SCHEMA DI APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ

Il fabbricante deve anzitutto predisporre ed attivare un sistema di gestione della qualità, completo di un manuale della qualità e di tutti i documenti accessori che saranno necessari.
AR può esaminare tale documentazione solamente se redatta in lingua italiana o bilingui (italiano-inglese).

5.1 - Domanda di approvazione

Il fabbricante che sceglie di rivolgersi ad AR deve anzitutto compilare la relativa domanda, che è disponibile sul portale per compilazione on-line (vedi parte 4) oppure cartacea presso i nostri uffici.
La domanda, oltre alle informazioni anagrafiche, deve contenere indicazioni veritiere sulla dimensione dell'azienda, sul numero e dislocazione dei siti produttivi.
In particolare, occorre segnalare le sedi dove avvengono quelle fasi del ciclo produttivo da cui dipende la protezione Ex, primi fra tutti il collaudo ed il rilascio dei prodotti.
Nella domanda vengono elencati i prodotti per cui si chiede la sorveglianza, compilando tutte le voci richieste con particolare attenzione ai modi di protezione Ex utilizzati. Anche per modifiche successive al primo rilascio è il fabbricante che deve chiedere l'inserimento di un nuovo certificato nella lista dei

certificati di tipo da sorvegliare, che siano emessi da Albarubens o da altri organismi.
La stessa domanda va compilata anche in caso di qualsiasi variazione successiva.
Il cliente ha il divieto ad apporre il numero di ente notificato di Albarubens su prodotti non inclusi nella lista dei certificati di tipo sorvegliati.

5.2 - Preventivazione

AR individua il numero e la tipologia di ispettori necessari, nonché la durata e la frequenza delle verifiche, in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'attività da svolgere, come da documento IAF MD5.
Quindi formula un preventivo articolato nelle tre fasi: verifica iniziale della documentazione del sistema di qualità, audit iniziale, successiva sorveglianza periodica.
Lo stesso preventivo contiene i nomi degli ispettori che si occuperebbero della pratica. Il fabbricante può chiedere che vengano sostituiti qualora ritenga sussistano particolari problematiche; nel caso l'offerta venga accettata con un ordine, si intendono automaticamente accettati.
I programmi di sorveglianza hanno sempre durata biennale, tranne nei casi di rinuncia o revoca descritti nella parte 13.
Qualora durante il programma intervenissero variazioni significative (ad esempio nel numero delle sedi e dei prodotti), AR valuta la relativa domanda decidendo l'eventuale necessità di audit supplementari, per i quali viene emesso preventivo ad hoc.
Al ricevimento dell'ordine, AR segnala la propria accettazione direttamente sul portale.

5.3 - Ordine e conferma

Il cliente emette l'ordine commerciale, preferibilmente sottoscrivendo l'offerta oppure con propria modulistica; in questo caso, dovrà ricopiarvi anche le clausole vessatorie ivi presenti:
1) accettazione di questo regolamento e del suo allegato (condizioni generali di fornitura);
2) richiami a specifici punti dell'offerta;
3) possibile presenza di una terza parte osservatrice durante l'ispezione sul sistema di qualità (tipicamente ente di controllo con compito di verificare le competenze del gruppo di audit nel valutare il sistema qualità del fabbricante)
Una volta ricevuto sia l'ordine che la documentazione del sistema di qualità, Albarubens accetta l'ordine stesso segnalandolo sul proprio portale.

5.4 - Verifica documentale (stage 1)

L'ispettore incaricato esamina la documentazione inviata dal fabbricante e redige un rapporto scritto entro 30 giorni, che viene inviato al cliente.
Tale rapporto contiene la descrizione degli eventuali rilievi, che possono essere non-conformità, osservazioni o commenti.
Per "non conformità" si intende il mancato soddisfacimento di un requisito stabilito dai riferimenti normativi applicabili (normativo, obbligatorio o di contatto es. Direttiva 2014/34/UE o presente Regolamento) tale da compromettere in termini di efficacia e credibilità l'assicurazione della conformità dell'oggetto delle certificazioni medesime.
Il rilievo viene classificato come "osservazione" quando il mancato soddisfacimento del requisito - pur essendo indicativo di un comportamento inadeguato da parte del fabbricante e, come tale, necessitante di correzione - non è tale da compromettere immediatamente il valore delle certificazioni rilasciate nei termini sopra evidenziati.
Si definisce "commento" l'identificazione di un assetto "potenzialmente debole o lacunoso", che potrebbe determinare il verificarsi di una non-conformità-osservazione o suggerire spunti di miglioramento.
Il cliente è tenuto a rispondere entro altri 30 giorni, decorsi i quali la pratica viene archiviata.
Le risposte vengono valutate entro 15 giorni, venendo approvate se soddisfano i requisiti.

Nel caso in cui la verifica documentale non comporti la notifica di rilievi al cliente è possibile proseguire direttamente con la verifica passando all'audit in campo (v. stage 2).

5.5 - Verifica iniziale in campo (stage 2)

AR prepara ed invia il programma di audit (vi-VI_Plan_Albarubens_MOD 4_14_2), con l'indicazione di date e luoghi e delle risorse aziendali che il cliente dovrà mettere a disposizione, nonché i nomi degli ispettori se diversi da quelli segnalati in fase di offerta.
Il programma di ispezione, se necessario, può includere anche una visita in situ dei fornitori che si ritengano rilevanti; il cliente può richiedere modifiche al programma o ricusare un ispettore; in assenza di comunicazioni scritte, il programma si intende accettato.

Durante l'audit AR osserva l'implementazione del sistema di qualità e la sua conformità con la Direttiva 2014/34/UE lo standard ISO/IEC 80079-34 e altri standard integrativi applicati.
L'audit in situ include almeno le seguenti procedure obbligatorie:
- verifica della conformità con tutti i requisiti dei regolamenti e degli standard applicati;
- verifica dell'implementazione del sistema di qualità;
- verifica del sistema di qualità con riferimento ai requisiti legali (per esempio pendenze legali);
- controllo dei processi interni all'azienda;
- conduzione di ispezioni interne e interviste alla direzione;
- responsabilità della direzione nelle politiche e negli obiettivi della garanzia della qualità;
- ogni altro requisito legale, tecnico e normativo (per i tipi di protezione applicabili) rilevante per la validazione della conformità del sistema di qualità

esistente.

Al termine dell'audit in situ, si stende un rapporto sulla base dei dati raccolti e si tiene una riunione finale con il cliente, in cui si notificano tutti i rilievi e le conclusioni e si firma il rapporto, registrando le eventuali riserve del cliente emerse.
Questo rapporto contiene almeno quanto segue:
- data e luogo dell'ispezione;
- nomi del team ispettivo e delle persone presenti in rappresentanza del fabbricante;
- la copertura dell'ispezione del sistema di qualità, inclusi i tipi di protezione e i certificati di tipo esaminati;
- note sulla conformità della garanzia della qualità e sul sistema qualità con i requisiti, con chiara enfasi sulle eventuali non-conformità e relativa dettagliata descrizione

Sulla base di questo rapporto il cliente analizzerà, per le non-conformità e le osservazioni rilasciate, le cause e darà il via alle azioni correttive per ogni non-conformità determinata, informando di conseguenza AR. In ogni caso il cliente, anche a fronte di una osservazione è tenuto sempre ad effettuare nel minor tempo possibile la correzione/trattamento del rilievo.
L'ispettore valuterà la conformità delle risposte, valutando la necessità di una ispezione aggiuntiva qualora esse implichino profonde variazioni al sistema di qualità (preventivata a parte).

5.6 - Emissione della notifica

AR identifica nell'Organo Deliberante (OD) il responsabile delle decisioni in merito alla certificazione, costituito da persone diverse da coloro che hanno condotto l'ispezione, assicurando l'indipendenza e l'imparzialità dall'iter di valutazione condotto.
L'organo deliberante riesamina tutta la documentazione valutando i risultati e decide se approvare.
Durante l'esame OD può richiedere chiarimenti agli ispettori o può anche chiedere indagini aggiuntive; ogni valutazione di OD diversa da quella degli ispettori è tempestivamente comunicata al cliente.
Quando OD esprime opinione favorevole, AR rilascia il relativo attestato di notifica.

5.7 - Ispezioni successive

Sono previste in questi casi:
1) sorveglianza periodica, tipicamente annuale, come pianificato in fase di preventivazione (vedi par. 5.2 - IAF MD5);
2) aggiunta di nuovi prodotti da sorvegliare; in questo caso, AR può evitare l'ispezione aggiuntiva in caso di equivalenza tecnica coi prodotti già sorvegliati;
3) individuazione di gravi non-conformità, in fase di ispezione o di cui comunque si sia venuti a conoscenza;

Qualora il fabbricante intenda introdurre modifiche al proprio sistema di qualità, lo comunica ad AR per approvazione preventiva; se particolarmente rilevanti, AR può chiedere una visita di sorveglianza aggiuntiva.
Le ispezioni di sorveglianza infatti valutano i cambiamenti verificatisi nei documenti relativi alla garanzia della qualità e alle fasi di controllo applicate alla linea di produzione. Il fine è quello di verificare il funzionamento del sistema e il fatto che si mantenga conforme ai requisiti della notifica della garanzia della qualità emessa con scadenza di 3 anni.
L'ispezione periodica avviene secondo una procedura simile all'ispezione iniziale (stage 2), prendendo però in considerazione anche i risultati e le osservazioni delle ispezioni precedenti.
Nel caso in cui il cliente non intenda sottoporsi nei tempi previsti a una verifica periodica deve darne comunicazione scritta a AR con un anticipo di almeno 4 mesi rispetto alla data nominale di esecuzione della sorveglianza. Ciò implica l'automatica rescissione del contratto con AR, l'annullamento e il ritiro immediato del certificato. Qualora la tempistica dei quattro mesi di preavviso non venga rispettata, AR può chiedere il pagamento dell'importo previsto in offerta relativo alle verifiche di sorveglianza non eseguite.

PARTE 6: SCHEMA DI VERIFICA DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE

6.1 - Domanda di approvazione

Vedere sopra al 5.1

6.2 - Preventivazione

Vedere sopra al 5.2, salvo che i documenti esaminati nella fase preliminare non sono relativi al sistema di qualità ma ai prodotti (fascicoli tecnici e certificazioni).

6.3 - Ordine e conferma

Vedere sopra al 5.3

6.4 - Verifica dei prodotti

Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità degli apparecchi al tipo oggetto dell'attestato di esame UE del tipo e ai requisiti della direttiva a essi applicabili. Per ciascun apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo conto, le prove concernenti gli aspetti tecnici di protezione contro le esplosioni.
Le misure effettuate dal fabbricante devono rispettare i seguenti requisiti:
- devono essere documentate in un rapporto scritto con riferimenti precisi: data, operatore, strumenti utilizzati, foto e metodo utilizzato;
- la qualità della strumentazione deve essere proporzionata al livello di incertezza ammissibile;
- deve esserci evidenza della corretta taratura degli strumenti utilizzati.

Tali prove vengono effettuate sotto la responsabilità di AR, che provvede ad ispezioni periodiche consistenti nelle seguenti verifiche:
1) corrispondenza tra i prodotti costruiti e le relative descrizioni contenute nel fascicolo tecnico;
2) esecuzione dei test di routine previsti dall'attestato di tipo, con adeguatezza del metodo e della strumentazione;
3) correttezza e conservazione dei documenti prodotti: targhe dati, marcature, dichiarazioni di conformità e tracciabilità del prodotto venduto;

Oltre alle verifiche programmate, AR può ispezionare anche prodotti già disponibili sul mercato, nonché richiedere ispezioni aggiuntive qualora ne ravveda la necessità.
Il fabbricante appone, sotto la responsabilità di AR, il nostro numero di identificazione a fianco del marchio CE.

Nel caso in cui il cliente non intenda sottoporsi nei tempi previsti a una verifica periodica deve darne comunicazione scritta a AR con un anticipo di almeno 4 mesi rispetto alla data nominale di esecuzione della sorveglianza. Ciò implica l'automatica rescissione del contratto con AR, l'annullamento e il ritiro immediato del certificato. Qualora la tempistica dei quattro mesi di preavviso non venga rispettata, AR può chiedere il pagamento dell'importo previsto in offerta relativo alle verifiche di sorveglianza non eseguite.

6.5 - Emissione dell'attestato

Vedere sopra al 5.6. Se i risultati delle valutazioni condotte sono soddisfacenti, AR rilascerà al Cliente un attestato di Conformità al Tipo (numerato AR aa ATEX xxxx). L'attestato è emesso con il limite temporale concordato col fabbricante (da uno a tre anni), conferma lo stato corrente della protezione Ex sul prodotto e rimane valido fino a che l'esito delle ispezioni è positivo (vedere anche la parte 1.2).

PARTE 7: SCHEMA DI CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE

AR cura il deposito della documentazione tecnica per apparecchi non elettrici, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lettera b-ii della Direttiva.
I contenuti di questo fascicolo tecnico, compilato a cura del fabbricante, sono illustrati nel comma 3 del MOD A (ALL. VIII) della stessa.
Tale documentazione deve essere consegnata in plico chiuso e sigillato; non è necessaria la ceralacca, ma è sufficiente timbrare e firmare il risvolto della busta in cui viene inserito.
Sul plico si dovrà indicare chiaramente il nome dell'apparecchio e del fabbricante a cui si riferisce il contenuto.
I documenti possono essere in forma cartacea od elettronica; in questo caso, il supporto ed il formato utilizzato dovranno essere leggibili con i più comuni dispositivi e programmi: si raccomanda l'uso di CD non riscrivibili e di file PDF. La lingua potrà essere inglese o italiano.
AR invia al cliente una ricevuta scritta di deposito, numerata e datata.
AR si limiterà a conservare i plichi, senza aprirli né esaminarli, salvo consegnarli dietro richiesta formale alle autorità competenti (Ministero o Magistratura).
Il servizio di deposito è previsto durare 10 anni, come richiesto dalla Direttiva; al termine di questo periodo, venuto a mancare l'obbligo di conservazione, si richiederà per iscritto al fabbricante se intende prolungare il deposito presso AR.
In difetto di risposta entro 30 giorni, od in caso di diniego, i plichi verranno definitivamente distrutti senza essere esaminati e senza ulteriori comunicazioni.

Non si accettano depositi di apparecchiature per le quali questa procedura non è applicabile.

PARTE 8: SCHEMA DI CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Non UE

È possibile richiedere la certificazione non UE di apparecchi per cui la stessa non sarebbe obbligatoria ai sensi della Direttiva.
Tipicamente, trattasi degli apparecchi non elettrici di categoria 2 (esclusi i motori a combustione interna), di tutti gli apparecchi di categoria 3 e degli assiemi di parti già completamente conformi alla Direttiva.
In questo caso vengono seguite esattamente le stesse procedure descritte nella sezione 4, con queste uniche eccezioni:
1) il certificato emesso sarà di tipo non-UE;
2) il certificato può anche essere già stato chiesto ad altra organizzazione.
AR non emette certificati al di fuori del proprio scopo di accreditamento.

Pertanto AR conformemente a quanto previsto dalla Direttiva e dalla Linea Guida alla Direttiva, specifica che non è possibile rilasciare un certificato di esame UE del tipo per prodotti della categoria 2, apparecchi non elettrici, e della categoria 3, come indicato all'articolo 8.1.b.ii e 8.1.c della Direttiva.
Inoltre, non è consentito elencare tali prodotti su un certificato di esame UE del tipo rilasciato per prodotti appartenenti a categorie diverse da queste. Il motivo è che un certificato di esame UE del tipo è un attestato comprovante che i prodotti in esso elencati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di

valutazione della conformità che portano al rilascio di un certificato di esame UE del tipo; non è necessario che tali prodotti siano soggetti a tali procedure di valutazione della conformità.
Qualora un singolo articolo rientri in più di una categoria, è possibile rilasciare un certificato di esame UE del tipo. In tali circostanze, tali articoli devono soddisfare i più alti requisiti di valutazione della conformità applicabili. Se tale requisito porta al rilascio di un certificato di esame UE del tipo, tali articoli potranno essere elencati su un certificato di esame UE del tipo.

Tuttavia, se i prodotti sono costituiti da articoli separati [discreti], una di categoria 2 e l'altra di categoria 3, non è possibile rilasciare un unico certificato di esame UE del tipo; i prodotti di categoria 3 devono essere elencati su un documento separato che non implica in alcun modo che si tratti di un certificato di esame UE del tipo. Lo stesso vale per i componenti di prodotti.

Tuttavia, è possibile il rilascio volontario di un certificato non UE per i prodotti che non possono essere elencati su un certificato di esame UE del tipo. AR in questo caso non indica nel certificato di essere un organismo notificato, in quanto non agisce in tale veste. Pertanto, il numero dell'organismo notificato non viene riportato. Inoltre, non è consentito apporre la marcatura CE su tali certificati. Non vi sono obiezioni all'uso del marchio esagonale (marchio Ex) o al riferimento alla Direttiva 2014/34/UE.

PARTE 9: RECLAMI E RICORSI

Ogni tipo di utente (consumatore, Laboratorio o Organismo accreditato, Pubblica Amministrazione, impresa, ecc.) può presentare reclamo ad Albarubens in qualsiasi momento, nel caso di carenze rilevate nella gestione della propria attività.
L'utente, sia durante la certificazione UE che nella successiva sorveglianza della produzione, può fare ricorso contro le decisioni avverse di Albarubens, entro 30 giorni da detta decisione.
In entrambi i casi ciò deve avvenire per iscritto, esponendo e motivando le ragioni, preferibilmente usando il modulo disponibile sul portale (Appeals_and_Complaints_Albarubens_MOD 4_8_1).

Le politiche e le procedure utilizzate da Albarubens per la risoluzione dei reclami e dei ricorsi ricevuti (incluse nel sistema di qualità), garantiscono che la loro risoluzione avvenga in modo equo ed imparziale.
In particolare, di ciò viene incaricata persona diversa da chi era in carico dell'attività oggetto di reclamo/ricorso; si impegna altresì a gestirne l'istruttoria in un tempo massimo di 30 giorni.
In ogni caso, entrambe le parti sono vincolate alla massima discrezione sugli argomenti di reclamo e/o ricorso.
Possono essere richiesti all'utente eventuali ulteriori informazioni; al termine, l'esito viene sempre comunicato per iscritto.

I reclami/ricorsi ricevuti in forma anonima o solamente verbale, possono essere gestiti o archiviati a discrezione di Albarubens, in funzione della rilevanza.
L'attivazione di una procedura formale di reclamo/ricorso è comunque obbligatoria prima di qualsiasi azione legale o comunque denigratoria.
Nell'eventualità in cui un ricorso non sia risolvibile in modo positivo, l'utente potrà rivolgersi all'autorità competente.

Durante l'iter di gestione del reclamo, l'utente sarà informato da Albarubens passo passo in modo tracciabile (es.: tramite mail). Il reclamo si intende chiuso qualora vi sia accettazione della conclusione da parte dell'utente, che va documentata per iscritto (ad es. tramite mail) e conservata nella cartella della relativa commessa. Tutta la documentazione inerente ai reclami viene registrata e archiviata.

Le indagini e la decisione su reclami (e ove applicabile dei ricorsi) non devono dar luogo ad alcuna azione discriminatoria.

PARTE 10: RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA o REVISIONE

Per RINUCIA si intende che il fabbricante decide di rinunciare ad un qualsiasi certificato e/o sorveglianza, con effetto definitivo.
La SOSPENSIONE è applicabile alle attività di sorveglianza, fino a positiva soluzione della problematica rilevata.
La REVOCA si ha quando AR annulla con effetto definitivo l'efficacia della certificazione e/o sorveglianza.
La REVISIONE si ha quando il certificato viene modificato, d'ufficio o su richiesta del fabbricante.

10.1 Rinuncia (parte 4, 5 e 6)

Trattasi di decisione autonoma del fabbricante, non sindacabile e che non è necessario motivare, che deve essere comunicata per iscritto indicando la data di cessazione.
Il ritiro del certificato da parte di AR avviene segnalando lo stesso come "ritirato su richeista del fabbricante" sul proprio archivio pubblico on-line, ivi indicando la data del ritiro, a partire dalla quale esso non è più utilizzabile per commercializzare nuovi prodotti.
Il fabbricante si impegna contestualmente a:

1. esaurire la commercializzazione del prodotto entro il termine indicato, comprese tutte le eventuali scorte di magazzino;
2. oltre tale data, non dichiarare più in alcun modo la conformità ad ATEX di tali prodotti, sia nella documentazione commerciale che in quella di accompagnamento;

10.2 Sospensione e revoca di sorveglianze (parti 5 e 6)

L'attività di sorveglianza può essere sospesa in questi casi:

1. cambio della situazione societaria del fabbricante;
2. mancato versamento degli importi dovuti entro 15 giorni dal formale sollecito;
3. non osservanza dei requisiti e degli impegni assunti relativi al mantenimento della conformità della produzione (non conformità);
4. apposizione indebita dei marchi (vedi parte 3);
5. produzione difforme dal tipo certificato (non conformità);
6. il fabbricante non consente lo svolgersi dell'ispezione di sorveglianza;

La sospensione viene comunicata per iscritto, indicando le attività ritenute necessarie per il suo prosieguo ed i relativi termini, non superiori a 6 mesi.
Un certificato durante la sospensione è temporaneamente non valido, per cui il cliente ha l'obbligo di sospenderne l'utilizzo e quindi non può commercializzare i prodotti.
Scaduti gli stessi termini ed in assenza di positiva risoluzione delle problematiche, AR procede con la revoca o con la riduzione dell'elenco dei certificati di tipo sorvegliati.
Questa deve avvenire per iscritto e con indicazione del possibile ricorso, provvedendo ad informare l'autorità competente (Ministero) e gli altri Organismo Notificati, secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Il fabbricante deve cessare immediatamente la commercializzazione dei relativi prodotti con la marcatura CE-ATEX.

La possibilità di immettere sul mercato eventuali prodotti a magazzino non ancora commercializzati andrà definita per iscritto da Albarubens, che valuterà caso per caso in base alla gravità della motivazione della sospensione o del ritiro del certificato.

10.3 Revoca di certificati di esame di tipo (parte 4)

I certificati perdono validità solamente evidenzi come la progettazione ed i test originali non siano più adeguati al soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza e salute della Direttiva, limitatamente ad aspetti tecnici di particolare gravità.
Può essere dovuto ad una "evoluzione dello stato dell'arte", che ha generato nuove conoscenze scientifiche, ma anche ad un dimostrato errore di documentazione o di analisi del prodotto.
Le nuove evidenze possono essere originate da uno di questi eventi:

1. verifiche in fase di sorveglianza (vedi parti 5 e 6);
2. qualsiasi richiesta di revisione, anche per aggiornamento normativo;
3. segnalazione da parte dell'autorità competente o degli organismi tecnici (es. CEI);
4. segnalazione da parte di altri organismi notificati;
5. revisione periodica da parte di AR;

AR invia comunicazione scritta segnalando i motivi per cui il certificato sta perdendo validità, alla quale il fabbricante è tenuto a rispondere - sempre per iscritto - entro il termine di 15 giorni, con le proprie argomentazioni e/o proposte di soluzione tecnica.
Nel frattempo, nei casi più gravi, AR può sospendere unilateralmente la validità del certificato (vedi 10.2).

Trascorsi 60 giorni dalla prima comunicazione, in assenza di risposte tecnicamente valide, il certificato viene revocato d'ufficio.
La revoca viene comunicata per iscritto, segnalando la possibilità di ricorso (parte 12) e provvedendo ad informare l'autorità competente (MISE) e gli altri Organismo Notificati, secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Stante la gravità della situazione, in cui si è evidenziato un grave ed immediato pericolo per le persone, il fabbricante deve cessare immediatamente la commercializzazione dei relativi prodotti con la marcatura CE-ATEX.

10.4 Revisione di certificati (parte 4)

Ogni certificato può essere revisionato, anche più volte, sia d'ufficio che su richiesta del fabbricante.
A titolo di esempio, si elencano le cause più comuni:

1. evoluzione nelle norme tecniche e conseguente adeguamento a standard più moderni;
2. modifiche significative al prodotto o introduzione di nuove varianti allo stesso;
3. variazioni solo formali, ad esempio di tipo anagrafico;
4. correzione di errori formali o editoriali riscontrati nel certificato;

I casi 1/2/3 vengono sempre richiesti dal fabbricante, attraverso la compilazione di una domanda analogamente alle nuove certificazioni, di cui seguono lo stesso iter.
Il caso 4 può essere originato da un reclamo od una verifica interna di AR, quindi può essere gestito d'ufficio; il fabbricante ne viene solo informato e non vi si può opporre, neppure se la versione errata del certificato risultasse ad esso più favorevole.

L'emissione di un certificato revisionato implica automaticamente la revoca della sua edizione precedente, che sul registro pubblico on-line verrà

contrassegnato come "sostituito"; le due operazioni sono contemporanee, per cui la commercializzazione del prodotto non subisce interruzioni.
Il nuovo certificato mantiene lo stesso numero identificativo del precedente, salvo la data ed il numero di revisione.
La documentazione del prodotto immesso in commercio (targa dati, dichiarazione di conformità, ecc.) manterrà quindi sempre lo stesso riferimento al certificato, mancando qualunque obbligo di citarne la revisione corrente.

ALLEGATO A - Condizioni generali di fornitura

Si veda il documento allegato "Condizioni fornitura Albarubens All 4_4_1" (disponibile su www.albarubens.it), che contiene le clausole commerciali, il trattamento dei dati personali, il foro competente e la legge applicabile.

ALLEGATO B - Tariffario

AR definisce le condizioni economiche per le attività di certificazione al fine di ottenere un profitto che garantisca lo svolgimento indipendente delle attività e che consenta il continuo miglioramento dei servizi offerti.
Il listino prezzi AR è disponibile aggiornato in tempo reale sul sito https://www.albarubens.it

End of document

AutoSigned by SSL Certificate